

TRIBUNALE FEDERALE

Procedimento n. 5/FIH/2023

DECISIONE N. 1/2024

Il Tribunale Federale presso la FIH-Federazione Italiana Hockey composto da:

Avv. Maria Grazia Martinelli (Presidente)

Avv. Daniela De Tommaso (Componente)

Avv. Luigi Tocci (Componente)

all'esito della Camera di Consiglio del 25 gennaio 2024, previa lettura del dispositivo ai sensi dell'art. 121 Regolamento di Giustizia FIH, ha reso la seguente decisione.

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

Con atto di deferimento a giudizio ex artt. 129 e ss., Regolamento di Giustizia FIH, del 12 dicembre 2023, il Procuratore Federale Avv. Sergio Lauro ha esercitato l'azione disciplinare nei confronti della società **Genova Hockey 1980**, in persona del legale rappresentante p.t., in qualità di soggetto affiliato, con sede in Genova alla via Giovanni Casaccia 23/5, e del Sig. ██████████ ██████████, in qualità di tesserato quale Presidente della società Genova Hockey 1980.

Le contestazioni sollevate ai deferiti riguardavano i fatti occorsi nel periodo luglio/settembre 2022, come da esposto trasmesso via Pec dal Sig. ██████████ ██████████ in data 27/8/2023, contenente doglianze con contestuale richiesta di accertamento in merito a presunte irregolarità asseritamente compiute dalla società ASD GENOVA Hockey 1980 in ordine al suo tesseramento per la stagione 2022/2023, così come risultante dal Modulo AT-3 riportante la sua firma apocrifa. Concluse le indagini, il Procuratore federale deferiva a giudizio La società Genova Hockey 1980 ed il Sig. ██████████ ██████████, quest'ultimo per aver inserito nel portale FIH il tesseramento dell'atleta ██████████ ██████████, nato in ██████████ il ██████████, e prodotto successivamente il relativo

modello AT-3 datato 05/09/22 con firma disconosciuta dall'atleta ██████████, ritenendo la firma sul prefato Modello AT-3 apocrifa.

Prima dell'apertura del dibattimento, in data 18 gennaio 2024, perveniva dal Sig. ██████████, a titolo personale e quale Presidente della società Genova Hockey 1980, una richiesta di applicazione di sanzioni, per i fatti contestati, rispettivamente: di giorni 5 (cinque) di sospensione a termine da ogni attività federale per il medesimo, e di € 150,00 (centocinquanta) di sanzione pecuniaria per la società.

Ritenuta congrua la proposta da parte del Procuratore federale, che non ravvisava cause ostative, le parti sottoscrivevano l'Accordo per l'applicazione di sanzioni su richiesta a seguito di atto di deferimento, sottoponendolo a questo Tribunale.

Il Collegio, all'udienza del 25 gennaio 2024, letta la proposta di patteggiamento e ritenuta l'applicabilità dell'art. 114 Regolamento di Giustizia FIH al caso in esame, esaminate le sanzioni così come concordate, ritenuta corretta la qualificazione giuridica dei fatti contestati e congrue le sanzioni proposte nell'Accordo, così decideva:

P.Q.M.

Il Tribunale Federale della Federazione Italiana Hockey, definitivamente pronunciando sul procedimento in oggetto, dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni, ex art. 114 RdG FIH:

- Per il Sig. ██████████, giorni 5 di sospensione da ogni attività;
- Per la Società Genova Hockey 1980, euro 150,00 (centocinquanta) di sanzione pecuniaria;

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.

Così deciso in Roma, 25 gennaio 2024

Depositato il 1° febbraio 2024

Il Presidente

F.to Avv. Maria Grazia Martinelli

Il Componente

F.to Avv. Daniela De Tommaso

Il Componente

F.to Avv. Luigi Tocci